REGOLAMENTO (CE) N. 510/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2177/96 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/97, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1650/96 della Commissione [5] ha fissato i prezzi, gli importi degli aiuti e alcuni altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1996/97;

considerando che, dal momento dell'apertura della distillazione preventiva, il mercato dei vini ha presentato uno sviluppo diverso per i vini bianchi e per i vini rossi, nettamente più favorevole per i vini rossi; che, stando così le cose, non è più opportuno distillare ingenti quantità di vini rossi; che è quindi indicato permettere ai produttori di vini rossi che abbiano sottoscritto contratti di fornitura nel quadro della distillazione preventiva di trasferire i diritti e gli obblighi che scaturiscono da tali contratti ai produttori di vini bianchi; che è necessario non applicare, a questi ultimi produttori, i massimali relativi alle quantità da distillare fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2177/96 della Commissione [6], che occorre quindi aggiungere nuovi articoli al regolamento in esame;

considerando che il regolamento (CE) n. 2177/96 ha aperto la distillazione preventiva per la campagna 1996/97; che i contratti di distillazione dovevano essere sottoscritti entro e non oltre il 25 gennaio 1997;

considerando che la suddetta distillazione preventiva, pur avendo dato risultati rilevanti, ha tuttavia lasciato in circolazione vini non idonei al mercato, i quali gravano su quest'ultimo; che è quindi necessario ritirare questi vini dal mercato riaprendo la distillazione preventiva per un volume limitato, unicamente di vino da tavola, al fine di migliorare la qualità dei prodotti da mantenere in commercio;

considerando che, se il volume globale richiesto per regione supera le quantità previste, gli Stati membri devono applicare un coefficiente di riduzione unico per tutti i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della sana gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, prevedendo che i contratti o le dichiarazioni presentate possano essere soggette ad una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, onde potenziare l'efficacia del provvedimento, è opportuno, in primo luogo, concentrare questa operazione di distillazione in un breve lasso di tempo e, in secondo luogo, autorizzare gli Stati membri ad imporre misure più restrittive, come la costituzione di una cauzione contemporaneamente alla presentazione del contratto o della dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2177/96 sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 1 bis*

1. Nel quadro dei contratti di cui all'articolo 1, presentati per approvazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 1, i produttori di vini da tavola bianchi possono surrogare i produttori di vini da tavola rossi, titolari di tali contratti, nei loro diritti ed obblighi connessi a tali contratti per tutti o parte dei quantitativi contrattuali.

2. La surrogazione di cui al paragrafo 1, avente ad oggetto la consegna di vini da tavola bianchi, è presentata per approvazione all'organismo d'intervento entro il 18 aprile 1997.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i massimali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non si applicano ai produttori di vini bianchi che siano subentrati nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti di cui al paragrafo 1, per i quantitativi ivi indicati.»

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
[5] GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 10.
[6] GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 17.

«*Articolo 1 ter*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti alla produzione di vino da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è riaperta per la campagna 1996/97.

La quantità di vino da tavola o di vino atto alla produzione di vino da tavola che i produttori possono far distillare, a norma del regolamento (CEE) n. 2721/88, è limitata ad un volume di 1 820 000 hl. Detto quantitativo è scomposto come segue tra le regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (*):

— regione 1 (Germania)	0 hl
— regione 3 (Francia)	0 hl
— regione 4 (Italia)	700 000 hl
— regione 5 (Grecia)	0 hl
— regione 6 (Spagna)	1 050 000 hl
— regione 7 (Portogallo)	70 000 hl
— Austria	0 hl.

2. Ciascun produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola può sottoscrivere, entro e non oltre il 18 aprile 1997, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le competenti autorità dello Stato membro, precisando in particolare:

a) il nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) il volume di vino di sua produzione che intende far distillare in forza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di qualità dei prodotti da consegnare alle distillerie;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del distillatore.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati di copia della dichiarazione di produzione presentata alle autorità competenti per la campagna 1996/97.

Il richiedente fornisce altresì la prova del possesso del vino in questione e indica i quantitativi già consegnati alla distilleria nel quadro della distillazione preventiva 1996/97. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri produttori determinano il coefficiente di riduzione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni summenzionati qualora il volume globale risultante da tali contratti o dichiarazioni superi quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 16 maggio 1997, i contratti e le dichiarazioni in parola, con indicazione dell'eventuale coefficiente di riduzione applicato e del volume di vino accettato per contratto o per dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti volumi contrattuali entro il 23 maggio 1997.

4. Le consegne alle distillerie devono avere luogo al più tardi il 30 giugno 1997.

5. Gli Stati membri possono disporre che venga presentata, a corredo del contratto o della dichiarazione, la prova della costituzione di una cauzione, quale prevista all'articolo 2, paragrafo 3.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, eccetto quelle dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4.

(*) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione